



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 1702/2025

Il Giudice del lavoro, dott. [REDACTED] [REDACTED] all'esito dell'udienza del 12.3.2026, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Baldi e dall'Avv. Nicola Favati, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.I.: 80185250588), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, contumace

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione

Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 28.1.2026

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15.10.2025, parte ricorrente, docente di scuola secondaria superiore con contratto a tempo determinato, ha chiesto di *“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e delle festività soppresse non godute durante i rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; - per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione del Merito, con sede a Roma in Viale Trastevere n 76/A, CF 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente l'importo di € 6.742,72 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti. In ogni caso oltre interessi legali sulle somme dalla maturazione al saldo. - Spese, competenze e accessori integralmente rifuse, tenuto conto anche dell'elaborazione del conteggio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18”*.





- 1.1. Per tale via, ha chiesto il riconoscimento delle seguenti ferie residue per l'a.s. 2018/2019 giorni n. 22,42, per l'a.s. 2019/2020 giorni n. 13,92, per l'a.s. 2020/2021 giorni n. 23,00, per l'a.s. 2021/2022 giorni n. 24,75, per l'a.s. 2022/2023 giorni n. 25,92 e per l'a.s. 2023/2024 giorni n. 26,67 e le seguenti festività l'a.s. 2018/2019 giorni n. 2,99, per l'a.s. 2019/2020 giorni n. 1,86, per l'a.s. 2020/2021 giorni n. 3,07, per l'a.s. 2021/2022 giorni n. 3,3, per l'a.s. 2022/2023 giorni n. 3,3 e per l'a.s. 2023/2024 giorni n. 3,33.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il Ministero non si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
- 3.1. Deve evidenziarsi come la giurisprudenza ha più volte affermato, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., che *“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”* (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 16715/2024; Cass. Sez. Lavoro n. 14268/2022).
- 3.2. Con riferimento alla questione relativa alla monetizzazione anche delle festività soppresse deve farsi rinvio all’orientamento consolidato del giudice della nomofilachia ai sensi del quale *“L’assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall’art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall’art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”* (così, Cass. civ., 8926/2024).

Per i motivi esposti, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, quest’ultima ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse maturate ma non godute, la cui quantificazione anche alla luce delle difese erariali deve ritenersi credibile, non essendovi prova di





un provvedimento del dirigente scolastico che invitasse la docente a goderne con l'avviso in mancanza della perdita delle stesse.

- 3.3. La quantificazione della somma richiesta non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del Ministero resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
- 3.4. In conclusione, deve essere accolta la domanda formulata nell'atto introduttivo, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici, come indicato nel punto 1.1. della parte motiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello da € 5.200,01 a € 26.000,00.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- **accerta e dichiara** il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse non godute come meglio indicate nel punto 1.1. della parte motiva;
- **condanna** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 6.742,72, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- **condanna** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 2.695,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.

Il giudice del lavoro

